AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK

Padriciano, 99 – 34149 Trieste (TS)

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA CON PIANTONAMENTO E RONDA ARMATI E PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI AREA SCIENCE PARK ED ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A

LOTTO 1 – Area Science Park
CIG N. 914555920A

LOTTO 2 – Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
CIG N. 9145593E15

Sommario

Premessa
Art. 1. Norme regolatrici4
Art. 2. Oggetto del contratto5
Art. 3. Contenuti e modalità di svolgimento del servizio. Rinvio5
Art. 4. Durata del contratto5
Art. 5. Svolgimento del Servizio6
Art. 6. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore6
Art. 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro7
Art. 8. Corrispettivo8
Art. 9. Modalità di pagamento8
Art. 10. Monitoraggio del servizio10
Art. 11. Altri accordi10
Art. 12. Garanzia definitiva10
Art. 13. Ulteriori garanzie per la regolare gestione del servizio11
Art. 14. Penali e rilievi11
Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.13
Art. 16. DUVRI13
Art. 17. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia14
Art. 18. Risoluzione per inadempimento14
Art. 19. Facoltà unilaterale di recesso15
Art. 20. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito16
Art. 21. Subappalto16
Art. 22. Riservatezza18
Art. 23. Trattamento dati personali18
Art. 24. Spese e registrazione del contratto19
Art. 25. Foro di competenza19
Art. 26. Elezione di domicilio, referenti e comunicazioni19
Art. 27. Responsabile del procedimento20
Art. 28. Disposizioni anticorruzione20
Art. 29. Dichiarazione ex D. Lgs. n. 231/2001 [Lotto 2]21
Clausole vessatorie21

Premessa:

- l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park ed Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. hanno stipulato una Convenzione in data 18 novembre 2019 e rinnovata in data 25 ottobre 2021, che prevede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la progettazione e gestione unificata di alcune esigenze di acquisto di beni e servizi, in cui una delle due Parti assume i compiti di temporanea centrale di committenza;
- con disposizione del Direttore Generale n. … di data …, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente i servizi di servizi di portierato, sorveglianza con piantonamento e ronda armati dei Campus di Area/Elettra, distinta in due lotti funzionali tra loro associati, in quanto aggiudicabili ad un unico offerente, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- che il Lotto 1 ha per oggetto i servizi di portierato e sorveglianza in favore di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area/Elettra e il Lotto 2 ha per oggetto i servizi di portierato e sorveglianza in favore di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. … di data … e sulla GUUE GU/S … di data …, nonché sui quotidiani…;
- con verbale n. … di data … la Commissione aggiudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- il Direttore Generale, con disposizione di data … n. …, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di ...;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;
- l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 17.10.2017 n. 161 e s.m.i. è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale come integrato dalla relazione di offerta presentata in sede di gara, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- nell'ambito della propria domanda di partecipazione alla gara l'aggiudicatario ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale ed incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto Lotto 1 e nel Capitolato speciale d'appalto Lotto 2, nello schema di contratto e nei relativi allegati;
- che, decorso senza contenzioso il termine dilatorio, come previsto nel Disciplinare di gara occorre ora provvedere alla stipulazione con l'aggiudicatario di due distinti contratti per ciascun lotto, uno per le prestazioni da svolgere in favore di Area/Elettra (Lotto 1) e uno per le prestazioni in favore di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (Lotto 2);
- il presente contratto ha ad oggetto il Lotto __ da svolgere in favore di Area/Elettra;

Tutto ciò premesso e considerato, tra

[<u>Per Lotto 1</u>] Area Science Park (di seguito denominata anche "Area"), ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dalla

Dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

OVVERO

[Per Lotto 2] Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito denominata anche "Elettra"), con sede a Trieste, SS. 14 Km. 163,5 in Area Science Park in località Basovizza, S.S. 14, Km. 163,5 (di seguito denominata "Elettra"), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede della società stessa, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ed in quanto tale legale rappresentante della società;

e

la società _____, con sede legale in _____, CAP_____, iscritta al registro delle imprese di _____in data _____, al n. _____, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. _____, C.F. _____ P.I. _____, rappresentata dal sig./Dott. _____, C.F. _____, in qualità di _____

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Norme regolatrici

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati e nella restante parte del contratto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni del medesimo. Al presente contratto è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale (all. P-02 al bando di gara).

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: la Specifica Tecnica "Attività Servizio di vigilanza presso Elettra – Sincrotrone Trieste" rev. 0/20 dd. 02.10.2020 (Lotto 2), l'offerta economica, oltre che le (eventuali) risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, il Documento Unico Valutazione rischi da interferenza (DUVRI) e il progetto di assorbimento del personale presentato dall'Appaltatore in sede di gara.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area.

OVVERO [Per Lotto 2]

c) dal Codice etico, il Codice di comportamento e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Elettra;
d) dal Patto di integrità di Elettra firmato e sottoscritto dall'Appaltatore in sede di gara.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area/Elettra, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Area/Elettra prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da Area/Elettra.

6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando

di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare di gara e dai documenti allegati al Bando di gara nella loro interezza.
8. Area/Elettra provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi di portierato, sorveglianza con piantonamento e ronda armati del Campus di Area, sito a Padriciano n. 99, Trieste/del campus di Elettra, sito a Basovizza, S.S. 14, km. 163,5, Trieste (di seguito denominati "Servizio"), incluse eventuali future possibili attivazioni o modificazioni.
2. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rinvia alle previsioni di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, (all. P-02 al bando di gara).
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere il Servizio per sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Area/Elettra. La sospensione unilaterale del Servizio costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 3. Contenuti e modalità di svolgimento del servizio. Rinvio

1. Le modalità operative, tecniche, gli standard da seguire, i criteri ed i principi informatori delle attività demandate all'Appaltatore sono contenute, oltre che nel presente atto, nel Capitolato Speciale d'appalto Lotto 1 e Lotto 2, alla Specifica tecnica solo per il Lotto 2, nonché nell'Offerta tecnica ed economica ai quali cui le Parti fanno integrale rinvio.
2. L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del Servizio.

Art. 4. Durata del contratto

1. Il contratto d'appalto avrà una durata di 42 (diconsi quarantadue) mesi dalla richiesta di attivazione del servizio da parte di Area (Lotto 1) e di 36 (diconsi trentasei) mesi dalla richiesta di attivazione del servizio da parte di Elettra (Lotto 2); l'attivazione del servizio è prevista in data 1 luglio 2022 (Fase 1, Lotto 1). L'avvio del Servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalle Parti.

2. Area/Elettra si riserva di estendere la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo opzionale della durata di 24 (ventiquattro) mesi, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata all'Appaltatore almeno 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del presente contratto. L'Appaltatore sarà obbligato ad aderire alla richiesta di rinnovo del contratto.

3. Il servizio verrà svolto in osservanza delle fasi descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia.

4. Alla scadenza, cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

5. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata massima di sei mesi, qualora le procedure per la selezione del nuovo contraente non si dovessero concludere in tempo utile per il suo subentro al termine del presente contratto.

6. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

7. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di Area/Elettra che verrà comunicata a mezzo PEC.

8. L'Appaltatore sarà tenuto, all'atto di cessazione del Servizio, a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità dello stesso, soprattutto nel caso in cui il servizio venga successivamente affidato ad operatore economico diverso dal medesimo Appaltatore, in modo che il passaggio avvenga nella

massima efficienza, senza alcun pregiudizio all'esecuzione del Servizio.

Art. 5. Svolgimento del Servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Area/Elettra e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Area/Elettra e/o da terzi.
2. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la documentazione di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso realizzabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
3. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. All'atto della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante e l'Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.
5. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), rispetto al quale ha la facoltà di proporre eventuali modifiche e integrazioni che saranno esaminate da Area/Elettra.
7. In merito a quanto sopra Area/Elettra si intende sollevata da qualsiasi responsabilità e indenne da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 6. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Area/Elettra.
2. L'Appaltatore si impegna, su richiesta di Area/Elettra, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per Area/Elettra rispetto al compenso del Servizio fissato nel presente contratto.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Area/Elettra da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Area/Elettra, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. Durante l'esecuzione del contratto, L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare ad Area/Elettra in conseguenza dell'espletamento del Servizio.
7. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione scritta ad Area/Elettra di ogni circostanza idonea ad avere una qualche influenza sull'esecuzione del contratto, di ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, nonché di eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che lo riguardino.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Area/Elettra.
9. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Area/Elettra avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di Area/Elettra, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park/Elettra direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park/Elettra paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8. Corrispettivo

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato dall'art. 2, viene determinato in € …, cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge, per la durata contrattuale di 42 (Lotto1) /36 (Lotto 2) mesi; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico L'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non può quindi vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati, fatta salva l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui al comma successivo.
3. Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, per ciascun anno successivo al primo (a decorrere dalla Fase 2 – cfr. Art. 1.2 Capitolato speciale all. P-02), in caso di significative variazioni rispetto ai principali elementi di costo che l'Appaltatore è tenuto a sostenere, l'Appaltatore ha diritto a richiedere un aggiornamento dei prezzi, motivando in ordine alla richiesta anche mediante opportuna documentazione a supporto. L'aggiornamento è operato sulla base di un'istruttoria condotta, in contraddittorio, dal RUP, coadiuvato dal direttore dell'esecuzione se nominato.
4. Area/Elettra potrà accettare proposte di aggiornamento che prevedano variazioni dei prezzi contenute entro i limiti definiti dagli indici ISTAT specifici di settore, o in assenza, dall'indice ISTAT FOI. Variazioni superiori potranno essere prese in considerazione da Area/Elettra solo qualora vi fossero particolari condizioni di mercato comprovate da studi di terzi che l'Appaltatore dovrà fornire a supporto della propria richiesta.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 c.c.

Art. 9. Modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 8, la fatturazione e i relativi pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

a) **[per il LOTTO 1]** (Area Science Park). Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto mensilmente, su presentazione delle relative fatture. L'Amministrazione adotta un sistema contabile di riaddebito e ripartizione dei costi sostenuti assoggettati ad aliquote iva diversificate, che vengono definite in funzione dell'attività svolta ovvero in: Istituzionale (la quota inerente agli edifici nei quali l'Ente svolge le proprie attività sommate a quelli inerenti alle aree comuni (centro congressi, foresteria, asilo, ecc.) e Commerciale (la quota inerente agli edifici nei quali gli insediati svolgono le attività). L'Appaltatore, sulla base dei criteri di suddivisione/ripartizione e delle percentuali stabilite da Area Science Park, dovrà inviare ogni mese all'Amministrazione due fatture separate, una per il servizio commerciale e una per il servizio istituzionale. Dette suddivisioni potranno essere comunque sempre modificate in base a eventuali future esigenze dell'Amministrazione.

b) **[Per il LOTTO 2]** (Elettra). Le fatture saranno emesse con cadenza mensile, da considerarsi quale acconto di un semestre. Con cadenza semestrale il Direttore dell'Esecuzione (DEC) verificherà le prestazioni effettivamente eseguite e la regolarità delle stesse, trasmetterà le risultanze al RUP che rilascerà il certificato di pagamento. Il corrispettivo di cui sopra sarà liquidato con mensilità posticipate entro 30 (trenta) giorni dalla data presentazione fattura, ove nulla osti, su presentazione delle relative fatture unitamente al dettaglio delle prestazioni effettuate e a seguito della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per eventuali frazioni di mese, il corrispettivo mensile verrà corrisposto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestato.

Le fatture potranno essere emesse solo al termine positivo delle verifiche di conformità. A seguito della verifica tecnico-amministrativa della regolarità delle prestazioni, il DEC, se nominato, emetterà il certificato di regolare esecuzione e lo invierà al Responsabile del Procedimento (RUP). Il RUP rilascerà il certificato di pagamento all'Appaltatore che dovrà allegarlo alla fattura ai fini dell'emissione della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo di ciascun pagamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% (zero cinquanta per cento) da svincolare soltanto nella fase di liquidazione finale dopo l'approvazione dell'Amministrazione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Sarà a cura dell'Appaltatore, con le modalità consentite dal proprio sistema contabile, riportare nelle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche la ritenuta in detrazione calcolata sul compenso imponibile maturato. La trattenuta verrà fatturata applicando il regime di IVA dovuto per la prestazione oggetto del contratto sul totale del compenso maturato. Dopo l'approvazione della fase di liquidazione finale sarà cura dell'Appaltatore l'emissione di una fattura applicando il regime di IVA dovuto per la prestazione oggetto del contratto ai fini dell'incasso delle trattenute effettuate nel periodo contrattuale.
3. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. _____ intestato a _____ presso _____ Agenzia di _____ cod. ABI _____ CAB_____ CIN ___ con esclusione di responsabilità per Area/Elettra da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.
4. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul seguente conto corrente "dedicato": _____ acceso presso _____ sul quale sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute le seguenti persone:

- sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____;
- sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____;

5. Area/Elettra è tenuta all'applicazione della normativa in tema di fatturazione elettronica (L.244/2007; D.M. 55/2013; C.M. MEF 1/DF/2015); si informa che il Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura è
[Lotto 1] UF6YGC
OVVERO
[Lotto 2] UFB6HK.
Le fatture cartacee non verranno accettate. Area/Elettra, inoltre, è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi del D.L. 24/04/2017 n. 50 art. 1.
6. Per eventuali informazioni su pagamenti e fatturazioni contattare, per il Lotto 1, il sig. Andrea Uranic. Il referente per il Lotto 2 sarà comunicato in fase di esecuzione.
7. In caso di inadempimento contrattuale, Elettra /AREA si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
8. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, L'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora L'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Area/Elettra potrà risolvere il contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.
9. **[Lotto 1]** L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'attuazione del documento unico valutazione rischi interferenti, qualora previsti, sarà liquidata con cadenza annuale.

Art. 10. Monitoraggio del servizio

1. Area/Elettra si riserva di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità, in ogni momento e senza preavviso, sull'adempimento delle disposizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sulla modalità di erogazione dei servizi e la completezza e rispondenza dei dati e delle informazioni trasmesse dall'Appaltatore anche presso la sede operativa di quest'ultimo.
2. Qualora a seguito di verifiche, vengano rilevate carenze e/o inadempienze, le stesse dovranno essere notificate all'Appaltatore che dovrà adoperarsi immediatamente per le opportune azioni volte alla risoluzione delle inottemperanze stesse.
4. Al fine di accertare la regolare esecuzione, il rispetto delle condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista una verifica di conformità, con cadenza almeno annuale **[Lotto 1]**/ semestrale **[Lotto 2]**, nel corso dell'esecuzione del presente appalto; tale verifica verrà effettuata dal RUP o dal DEC se nominato, in presenza dell'Appaltatore appositamente convocato.
5. Il RUP o il DEC se nominato redige e sottoscrive con la cadenza sopra definita il certificato di verifica della conformità all'esito positivo delle verifiche.
6. In caso di esito negativo della verifica di conformità, il DEC propone al RUP, o il RUP dispone, l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 17.
7. Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda dell'Appaltatore, dal RUP che decide in via definitiva.
8. Conclusa positivamente la verifica di conformità, Area/Elettra rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini della conferma dei pagamenti a titolo di acconto del relativo periodo.
9. Nel caso in cui la verifica di conformità dia esito negativo al punto da configurare grave inadempimento, Area/Elettra, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 18, nonché dell'art. 1465 c.c.
10. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
11. Nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Area/Elettra si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Le operazioni di verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore.
13. Su richiesta dell'Appaltatore, al termine del contratto Area/Elettra emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 11. Altri accordi

1. Durante il periodo di validità del presente contratto, di comune accordo fra le Parti, potranno essere apportati, mediante semplice scambio di lettere e senza necessità di integrare il presente atto, eventuali modifiche non sostanziali alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il miglior svolgimento dello stesso, senza oneri e spese per Area/Elettra.

Art. 12. Garanzia definitiva

(N.B. L'Appaltatore dovrà costituire due distinte garanzie definitive, con due distinti beneficiari: una per il contratto relativo al Lotto 1 a favore di Area e l'altra per il contratto relativo al Lotto 2 a favore di Elettra).

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente contratto, L'Appaltatore ha costituito apposita garanzia definitiva, in applicazione di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n. _____ rilasciata in data _____da_____, pari a € _____, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore del Committente [alla garanzia di cui al presente articolo vengono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.]
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (42 mesi/36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del

documento di garanzia) da parte di Area/Elettra, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Lo svincolo della garanzia avverrà progressivamente sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, fino all'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che l'Appaltatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali e rilascio del certificato di verifica di conformità finale attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Area/Elettra qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area/Elettra ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Area/Elettra ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
6. Nel caso in cui Area/Elettra eserciti la facoltà di estendere la durata del contratto, come indicato al precedente articolo 4, L'Appaltatore si impegna ad integrare la garanzia definitiva sopra citata ovvero a presentare una diversa ed ulteriore garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle medesime condizioni di cui sopra.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

Art. 13. Ulteriori garanzie per la regolare gestione del servizio

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di Area/Elettra e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area/Elettra da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. In conformità a quanto previsto all'art. 7 del Capitolato tecnico, l'Appaltatore ha prodotto la suddetta polizza … n. … rilasciata da … in data …, conservata in atti, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e per i danni causati a terzi per un massimale di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), con durata sino alla conclusione delle attività dedotte in appalto. In particolare, detta polizza tiene indenne Area/Elettra, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare ad Area/Elettra, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Società e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. È onere dell'Appaltatore trasmettere le quietanze relative al periodico pagamento dei premi.
4. L'Appaltatore, in caso di danni ai beni concessi in uso da Area/Elettra, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà Area/Elettra, addebitando all'Appaltatore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.
5. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'Appaltatore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Art. 14. Penali e rilievi

1. Area ed Elettra hanno facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento durante l'efficacia contrattuale per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali. Area/Elettra si riserva, altresì,

di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, non imputabili ad Area/Elettra, ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Area/Elettra si riserva di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali di seguito riportate.
3. Constatato l'inadempimento, Area/Elettra contesta tramite PEC all'Appaltatore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; l'Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di Area/Elettra, a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui al presente articolo.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, Area/Elettra potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata tramite PEC.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.
6. Area ed Elettra possono applicare all'Appaltatore penali fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore contrattuale; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di Area e/o Elettra a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Sono soggette a penalità le seguenti trasgressioni ed inadempienze:
a) prestazioni difformi, totalmente o parzialmente, in quanto non eseguite nei tempi previsti dalle tipologie di intervento ovvero eseguite senza rispettare le prescrizioni tecniche del Capitolato tecnico e Specifica tecnica o impartite da Area/Elettra;
b) prestazioni eseguite in ritardo rispetto alla tempistica prescritta;
c) inosservanza dei contenuti del Capitolato tecnico, della Specifica tecnica e del presente contratto, reiterata dopo la messa in mora da parte di Area/Elettra.
8. L'entità delle penali che saranno applicate sarà calibrata sulla scorta degli indicatori della sottostante tabella.

Servizi	*Requisito*	*Penale*
Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste e per inadempienze	Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste e per inadempienze diverse quali il mancato rispetto di quanto previsto (es. mancata o parziale copertura del turno, mancata effettuazione delle ronde, mancato raddoppio del servizio di portierato diurno, a seguito di richiesta preventiva da parte delle Società, mancato rispetto del termine di pronto intervento, mancata	Da un minimo di € 100,00 fino a un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza in proporzione all'entità della stessa

	effettuazione del numero minimo di turni mensili come stabiliti nella propria offerta tecnica e/o irregolare articolazione dei turni di lavoro quotidiani)	
Mancata sostituzione del personale su richiesta di Area e/o Elettra	Mancata sostituzione del personale come previsto all'art. 2 dell'allegato al P02	€ 300,00 per ogni turno

9. Si precisa che costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal presente articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero del personale dell'Appaltatore che è tenuto comunque ad assicurare l'assoluta continuità del servizio.
10. Quando le penali sopra riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara, nel caso che l'Appaltatore abbia migliorato tali tempistiche nell'offerta tecnica, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse nell'offerta tecnica.
11. Nel caso in cui l'Appaltatore commetta più inadempimenti o commetta più volte il medesimo inadempimento verrà comminata la penale prevista per ciascuna violazione.
Tutte le penali sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione e i relativi importi potranno essere cumulabili.
12. L'Appaltatore risponde altresì per il danno subito da Area/Elettra derivante dalle spese di coperture del servizio disposte d'ufficio ed effettuate dall'Appaltatore stesso o da altra ditta specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo o dall'omissione.

Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.:
 a) le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
 b) le Parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 c) l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente, la Prefettura e l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, apposita clausola che preveda la reciproca assunzione in capo alle parti contraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Su richiesta del Committente, l'Appaltatore si impegna ad esibire copia dei contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti al fine di consentire alla medesima le verifiche di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i..
4. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente, entro il termine previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della medesima legge, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 16. DUVRI

1. In applicazione dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Area/Elettra ha provveduto a redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che costituisce documento avente valore contrattuale. Il DUVRI potrà essere modificato e/o integrato ad opera di Area/Elettra in caso di

modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che possano incidere sulle modalità realizzative. Tale documento potrà, altresì, essere integrato su proposta dell'Appaltatore da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima dell'attivazione del servizio, subordinatamente alla valutazione di Area/Elettra.

2. L'Appaltatore è obbligato alla rigorosa osservanza di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e leggi e norme correlate) e, in particolare, è tenuto ad istituire il servizio di prevenzione e protezione e a nominare il relativo responsabile, nonché ad effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e ad adottare le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi rendendone edotti i lavoratori.

Art. 17. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Area/Elettra ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del contratto, una variazione della consistenza del Servizio ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni previste dal presente contratto oppure sulla base dei prezzi desumibili dall'offerta presentata dall'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Area/Elettra si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
4.L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area/Elettra, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'Appaltatore stesso.
5. Durante la validità del contratto potranno essere apportate, inoltre, di comune accordo fra le Parti, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del Servizio, a condizioni comunque non peggiorative per Area/Elettra.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area/Elettra.

Art. 18. Risoluzione per inadempimento

1. Area/Elettra si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'art. 108 del Codice. In tal caso Area/Elettra ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che Area/Elettra, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni assunte;
- revoca della licenza prefettizia per l'esecuzione del servizio di sorveglianza armata e ronda armata;
- interruzione totale e parziale del Servizio senza giustificati motivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area/Elettra;
- mancata applicazione del progetto di assorbimento presentato in sede di gara previa valutazione della relativa gravità da parte di Area/Elettra;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza;
- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
- reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
- reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- per il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e negli altri casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti di Area (Lotto 1).
- ***OVVERO*** mancata osservanza del Codice etico, il Codice di comportamento e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Elettra (Lotto 2);
- mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità di Elettra (Lotto 2);
- in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4 del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del Servizio di cui all'art. 80 del Codice, quali a titolo esemplificativo il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie.
5. In caso di risoluzione del contratto, L'Appaltatore si impegnerà a fornire a Area/Elettra tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, Area/Elettra interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In caso di risoluzione del contratto, infine, le Parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei rapporti.
8. L'Appaltatore deve, nel medesimo termine, corrispondere gli eventuali interessi di spettanza di Area/Elettra sui conti correnti, nonché addebiterà eventuali interessi e/o oneri di sua spettanza, e restituire i titoli e valori depositati in custodia.
9. L'Appaltatore ha diritto solamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 108, c. 5 del Codice.
10. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, Area/Elettra avrà il diritto di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Art. 19. Facoltà unilaterale di recesso

1. Area/Elettra avrà facoltà di recedere, in qualsiasi momento, unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con Area/Elettra, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno ad Area/Elettra stessa.
3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
4. Area/Elettra si riserva la facoltà di recedere dal presente atto per ragioni impreviste ed imprevedibili emerse nel corso della gestione e per ragioni di interesse pubblico.

Art. 20. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa ai sensi dell'art. 105, comma 1 del citato Codice. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park/Elettra. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 11 del presente contratto.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park/Elettra al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21. Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
2. Per le prestazioni rese in subappalto, Area/Elettra provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area/Elettra, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
4. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Area/Elettra sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area/Elettra o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L'Appaltatore deposita presso Area/Elettra il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area/Elettra non autorizzerà il subappalto.
11. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area/Elettra procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

12. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
13. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
14. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area/Elettra, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area/Elettra le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area/Elettra, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
17. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area/Elettra da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
18. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area/Elettra inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
19. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
20. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area/Elettra può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
22. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

OVVERO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 22. Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park/Elettra e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata del contratto e per tutto il tempo successivo alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali L'Appaltatore è venuto a conoscenza divengano eventualmente di dominio pubblico a cura di Area/Elettra.
3. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, Area/Elettra si riserva il diritto di risolvere il contratto e al risarcimento dei danni che ad essa dovessero derivare.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ulteriori provvedimenti in materia.
8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area/Elettra.

Art. 23. Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto espletate dall'Appaltatore, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Area Science Park/Elettra in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Pertanto, Area Science Park/Elettra, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte dell'Appaltatore, nomina quest'ultimo, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con apposito atto separato.

Art. 24. Spese e registrazione del contratto

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere ad Area le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo indicativo di euro _____ (_____/00) IVA inclusa.

4. L'importo dovrà essere corrisposto, in base al combinato disposto dell'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n.217/2017 e dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), per il quale Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è obbligata a utilizzare la piattaforma PagoPA per incassare i pagamenti a essa spettanti a qualsiasi titolo, mediante la piattaforma PagoPA stessa. L'Appaltatore è invitato ad accedere al portale http://arearicerca.soluzionipa.it e a registrarsi per poter visualizzare le fatture/note debito emesse nei loro confronti e caricate nel sistema. Nell'area a loro riservata possono decidere di pagare direttamente la fattura/nota di debito oppure di scaricare l'avviso di pagamento contenente il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) e di procedere attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

4. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 25. Foro di competenza

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato e Area/Elettra in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non definibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le Parti individuano sin d'ora quale Foro competente quello di Trieste.

Art. 26. Elezione di domicilio, referenti e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **[Lotto 1]** Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (codice fiscale 00531590321) presso la propria sede Padriciano 99 34149 Trieste

OVVERO

- **[Lotto 2]** Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (codice fiscale – partita IVA: IT00697920320) presso la propria sede in S.S. 14, Km.163,5, in Area/Elettra, 34149 – Basovizza – Trieste.

- L'Appaltatore _____

2. Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste nel presente contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti stesse.

I referenti nominati dalle Parti sono:

Lotto 1: Per il Committente il Direttore dell'esecuzione del contratto è: _____

PEC: _____

e-mail: _____

tel: +_____
fax: +[_____
Padriciano, 99 – 34149 Trieste (TS)
OVVERO

Lotto 2: Per il Committente il Direttore dell'esecuzione del contratto è: _____
PEC: _____
e-mail: _____
tel: +_____
Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
S.S. 14, km 163,5 in Area Science Park
34149 Basovizza – TRIESTE – ITALIA

Per L'Appaltatore: _____
PEC (e-mail:) _____
e-mail: _____
tel: + _____
fax: +_____
Indirizzo_____

3. Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.
4. Qualsiasi variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
5. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
6. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel contratto o nel Capitolato Lotto 1 / Lotto 2, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

Art. 27. Responsabile del procedimento

I compiti propri del Responsabile del procedimento per la fase di gara, nonché per la fase di esecuzione contrattuale del Lotto 1, sono svolti dal dott. _____, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

Per la sola fase di esecuzione contrattuale del Lotto 2, il Responsabile del procedimento è _____.

Art. 28. Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale di Area/Elettra, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione di Area e segnalando situazioni di illecito nella Società / Ente di cui sia venuto a conoscenza.

OVVERO [Lotto 2]

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione di Area e segnalando situazioni di illecito nella Società / Ente di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 29. Dichiarazione ex D. Lgs. n. 231/2001 [Lotto 2]

1. Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e l'Appaltatore si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Elettra (consultabile sul sito internet http://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico.html) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente accordo.

2. L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ELETTRA / AREA Per L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 9 – Modalità di pagamento
Art. 14 – Penali e rilievi
Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 18 – Risoluzione per inadempimento
Art. 19 – Facoltà unilaterale di recesso
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto
Art. 25 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.